



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 47

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia con istanza di provvedimento cautelare urgente in sede monocratica, degli atti relativi alla concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna annualità 2022-2027. Costituzione in giudizio e affidamento difesa del Comune all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore 08.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia con istanza di provvedimento cautelare urgente in sede monocratica, degli atti relativi alla concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna annualità 2022-2027. Costituzione in giudizio e affidamento difesa del Comune all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- in data 13 maggio 2022 è stato notificato all'Amministrazione comunale il ricorso promosso avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento nell'interesse del sig. T.G. rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Iob e Vittorio Cristanelli, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia con istanza di provvedimento cautelare urgente in sede monocratica, degli atti relativi alla concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna annualità 2022-2027.

Ritenuto necessario, a difesa delle ragioni dell'Amministrazione comunale, costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento autorizzando il Sindaco a conferire il mandato speciale di rito ad un legale.

Considerato che:

- il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico-amministrativo e tecnico, richiede un'assistenza legale specialistica al fine di tutelare le ragioni del Comune;

- la struttura burocratica di questo Comune non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;

- la struttura non è pertanto in grado di assolvere all'attività defensionale in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone qualifica, conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo.

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Vista la nota prot. n. 2071, dd. 19.05.2022, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento comunica la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'Amministrazione comunale nella causa in oggetto.

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento della difesa e rappresentanza del Comune nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Rilevata l'urgenza di formalizzare la volontà dell'amministrazione di costituirsi in giudizio, al fine di rispettare il termine decadenziale previsto dalla legge, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio comunale nr. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- il PEG 2022 approvato con Delibera della Giunta Comunale nr. 6 del 25.01.2022.

Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2.

Acquisito il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

### **DELIBERA**

1. di resistere al ricorso di cui in premessa promosso avanti il T.R.G.A. di Trento dal Sig. T.G. rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Iob e Vittorio Cristanelli, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia con istanza di provvedimento cautelare urgente in sede monocratica, degli atti relativi alla concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna annualità 2022-2027;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune di Imer nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Largo Porta Nuova, n. 9;
3. di autorizzare il Sindaco a conferire ai suddetti difensori il mandato speciale di rito;
4. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento alla costituzione del fondo spese a favore dell'Avvocatura a richiesta della stessa;
5. di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, previa separata votazione in forma palese dall'esito favorevole all'unanimità dei presenti;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Serafini dott. Samuel

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*